

Provvedimento n. 4044 (I168) **CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 1996;

SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 9 novembre 1995, con la quale disponeva l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti del Consorzio del Formaggio "Parmigiano-Reggiano" (di seguito Consorzio Parmigiano Reggiano) e del Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano (di seguito Consorzio Grana Padano), per presunta violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90, mediante l'instaurazione di un sistema di contingentamento della produzione di formaggio, volto alla fissazione sia di tetti produttivi massimi, sia di quote produttive individuali, e fondato sulla predisposizione da parte di ciascun consorzio di regolamenti di autodisciplina, nonché di piani di programmazione della produzione tutelata, nonché sulla stipula del protocollo d'intesa del 24 marzo 1994;

VISTA la propria delibera del 18 aprile 1996, con la quale si disponeva il differimento del termine di chiusura del procedimento al 20 luglio 1996;

VISTA la propria comunicazione del 3 giugno 1996, che fissava al 26 giugno 1996 il termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori;

VISTI gli atti pervenuti in data 27 giugno 1996 da parte del Consorzio Parmigiano Reggiano e del Consorzio Grana Padano (rispettivamente prot. n. 21120 e n. 21121), con i quali entrambi i consorzi richiedevano la proroga del termine di chiusura del procedimento e, in subordine all'accertamento della non applicabilità dell'art. 2 della legge n. 287/90, l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al predetto art. 2, affermando, in particolare, che il meccanismo di contingentamento della produzione permette il miglioramento della produzione del formaggio, con evidenti benefici per i consumatori, e che la predeterminazione delle quantità di formaggio si rende indispensabile a causa del legame tra detto prodotto e la quantità di materia prima, il latte, che è disponibile sul mercato solo in quantità finite;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTO necessario verificare le circostanze e gli elementi posti a fondamento delle istanze di autorizzazione in deroga, nonché consentire ai soggetti interessati di intervenire nel procedimento;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 3, della legge n. 287/90 fissa un termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di presentazione della richiesta d'autorizzazione, entro il quale l'Autorità deve pronunciarsi;

CONSIDERATO che il termine fissato dall'Autorità con la citata delibera del 18 aprile 1996 scadrà il 20 luglio 1996;

CONSIDERATO che entrambi i consorzi si impegnano a fornire una più compiuta esposizione delle motivazioni a sostegno delle richieste presentate ai sensi dell'art. 4 della legge n. 287/90 mediante memorie scritte da presentarsi entro il 31 luglio 1996;

RITENUTA l'opportunità di provvedere contestualmente in merito all'applicabilità dell'art. 2 della legge n. 287/90 e in merito all'eventuale rilascio dell'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 4 della legge medesima;

DELIBERA

a) che il termine di conclusione del procedimento avviato con delibera del 9 novembre 1995 è fissato al 25 ottobre 1996;

b) che nell'ambito dello stesso procedimento sarà, altresì, valutata la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 287/90;

c) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento, entro il quale le parti possono esercitare il diritto di essere sentite.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuliano Amato

* * *